



# Audizione della CIIP sui Decreti del Jobs Act Camera dei Deputati- Commissione Lavoro

*Roma 6 luglio 2015*

***Giancarlo Bianchi - Presidente CIIP***



# Jobs Act

## A- Premessa

Sulla base del regolamento specifico CIIP si precisa che le osservazioni indicate nel seguito rappresentano il punto di vista concordato nell'ambito delle associazioni aderenti alla CIIP.

Si evidenzia che sono indicate nella prima slide le sigle delle associazioni che condividono i contenuti.

In particolare non è indicata la sigla dell'ANMA in quanto, in questo periodo, ha sospeso la propria partecipazione allo sviluppo dei documenti associativi.

Nel seguito si riportano solo le principali osservazioni CIIP concordate su alcuni articoli del Jobs Act rimandando ad eventuali documenti di dettaglio qualora i componenti della Commissione Lavoro della Camera desiderino avere maggiori precisazioni.

# Jobs Act

## B- Osservazioni CIIP

### ✓ 1. Art. 16 Comunicazioni telematiche e Art. 17 Banche dati ....

*Sono state inserite la trasmissione per via telematica delle notizie su infortuni e malattie professionali, con l'abolizione opportuna della tenuta del registro infortuni, ma non sono state inserite le considerazioni formulate dalle associazioni CIIP sulla trasmissione su piattaforma on line delle notifiche preliminari di apertura cantieri, dei piani di bonifica amianto, delle dichiarazioni di inizio attività e altre informazioni previste dalle leggi vigenti.*

*Non sono state cancellati gli obblighi relativi a certificazioni inutili e obsolete in sanità pubblica individuate e diffuse nella seconda stesura del Decreto del Fare (2013) e sono necessarie revisioni di regolamentazioni ormai obsolete.*

*Non è più citato il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) previsto dall'art.8 del D.Lgs.81, mentre viene ipotizzato un sistema informativo parallelo che si spera almeno comunicante con gli altri numerosi sistemi informativi esistenti ai vari livelli per arrivare anche agli «open data»*

# Jobs Act

*In tale sistema andrebbe inserito anche l'elenco ufficiale degli RSPP e degli ASPP qualificati, secondo i criteri di legge e contenente i dati relativi agli aggiornamenti formativi obbligatori, elenco già previsto dalla normativa esistente.*

✓ *Art. 20 - art. 73bis* Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore

*Si evidenzia un ritorno al passato rimandando ad un nuovo DM e ribadendo l'obbligo di una certificazione rilasciata da figure sanitarie del sistema pubblico*

✓ *Art.20 – b) art. 5* Rilancio del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza .

*Lo consideriamo positivo insieme alla possibilità per il sistema regioni di presentare interPELLI.*

✓ *Art.20 – c) art. 6* Ricostituzione della Commissione Consultiva permanente e aggiornamento delle funzioni attribuite.

*Suscita perplessità la mancanza di riequilibrio delle rappresentanze presenti.*

*Si suggerisce di modificarne la composizione prevedendo la possibilità della partecipazione, come esperti, di rappresentanti delle associazioni scientifiche e tecniche*

## Jobs Act

✓ **Art.20 – e) art. 28** Messa a disposizione del Datore di lavoro di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione del rischi

*Si considera positivo il recupero del patrimonio di conoscenze ed esperienze dell'INAIL e delle ASL*

**Art.20-f) art. 29** Strumenti di supporto per la valutazione dei rischi tra i quali OIRA (Online Interactive Risk Assessment).

*Lo si considera un passo utile per avvicinare l'Italia a utilizzare strumenti già in vigore nell'Unione Europea.*

*L'abrogazione del comma 1–bis dell'art.34 del D.Lgs.81 dà la possibilità per i datori di lavoro di aziende fino a 200 addetti di svolgere direttamente e da soli i compiti legati alla gestione delle emergenze.*

*Tale gestione diretta suscita alcune perplessità in quanto tali compiti esigono una presenza costante e una conoscenza di metodologie e tecniche anche specialistiche e si ritiene che tale previsione debba essere definita con parametri oggettivi e riscontrabili e debbano essere evidenziate le connessioni con le altre funzioni aziendali coinvolte in tale attività.*

*All' art. 69 del D.Lgs. 81 è importante che anche il datore di lavoro rientri nella definizione di operatore e debba utilizzare macchine e attrezzature di lavoro a norma.*

# Jobs Act

*Legge delega Agenzia/Ispettorato Unico*

*La CIIP concorda con gli obiettivi della legge delega relativi alla forte necessità di effettuare un forte, continuo e armonizzato coordinamento tra i soggetti istituzionali che esercitano le attività di vigilanza.*

*Si auspica che ci sia un continuo e costruttivo colloquio anche con le Associazioni scientifiche e professionali che possono esprimere orientamenti efficaci ed efficienti derivanti dalle proprie esperienze sul piano operativo*

*Inoltre si evidenzia la forte necessità di permettere l'utilizzo complessivo e armonizzato delle varie banche dati delle istituzioni.*

# Jobs Act

## C- Conclusioni

*Numerosi altri punti sono stati modificati in maniera apprezzabile perchè cercano di migliorare la funzionalità di taluni istituti e/o di ridurre il peso organizzativo ed economico degli adempimenti burocratici.*

*Tuttavia è necessario rilevare che le associazioni scientifiche e tecniche si attendevano un maggiore coinvolgimento e un maggiore dialogo nella fase di elaborazione dei contenuti legislativi e pertanto un accoglimento più esteso dei numerosi e utili suggerimenti forniti nelle ridotte occasioni di dialogo costruttivo avute.*

*In particolare un punto molto utile per ridurre i costi e rendere più produttivo e sicuro il sistema industriale italiano è l'estensione dell'applicazione della normativa tecnica elaborata a livello internazionale, europeo e nazionale nella legislazione nazionale*

- 
-

# Jobs Act

*La proposta formulata dalla CIIP permetteva di superare le costanti obiezioni giuridiche legate agli aspetti di valenza penale della normativa italiana inerente alla sicurezza e alla salute.*

*Riteniamo inoltre molto importante per arrivare ad una sicurezza efficace ed efficiente mettere in atto un sistema premiale volontario collegato a parametri e indici oggettivi per incentivare le imprese che mettano in atto sistemi, programmi e azioni atti a migliorare la sicurezza e la salute che superano la pura e formale applicazione della normativa specifica.*

*Riteniamo opportuno sottolineare che il ruolo delle associazioni scientifiche e tecniche, riconosciuto ora anche nella legislazione italiana tramite la legge n. 4 / 2013 e il D.Lgs. 13/2013 entrato in funzione all'inizio del 2015, sia riconosciuto nella stesura delle norme e che esse diventino interlocutori riconosciuti e costanti delle istituzioni.*

*Ricordiamo che gli oltre 18.000 esperti facenti parte delle associazioni CIIP, che lavorano ogni giorno negli ambienti di lavoro e di vita, hanno un patrimonio di esperienze applicative atte a realizzare una prevenzione efficace ed efficiente*

*Grazie per l'attenzione*